

11627-20



**REPUBBLICA ITALIANA**  
 In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
 SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

Ersilia Calvanese

- Presidente -

Sent. n. sez. 218

Riccardo Amoroso

UP - 11/02/2020

Alessandra Bassi

- Relatore -

R.G.N. 46691/2019

Antonio Costantini

Maria Sabina Vigna

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

PS

nato a X

il X

1977

avverso la sentenza del 24/05/2019 della Corte d'appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

udito il difensore, avv. Flavio Cioccarelli, in sostituzione dell'avv. Antonietta De Carlo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza dell'11 gennaio 2017, con la quale il Tribunale di Foggia ha condannato SP alla pena di giorni venti di reclusione ed euro 200,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 570, primo e secondo comma, n. 2, cod. pen. (per essersi sottratto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, agli obblighi di

5

assistenza inerenti alla potestà di genitore, facendo mancare ai due figli minori i necessari mezzi di sussistenza, in particolare, omettendo di corrispondere l'assegno mensile di mantenimento di euro 350,00, determinato dalla Corte d'appello di Bari, Sezione Minori e Famiglia, con provvedimento del 25 giugno 2010; fatto commesso dal dicembre 2010 al 21 settembre 2012).

2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, SP chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sunteggiati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, eccepisce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. Al riguardo la difesa evidenzia come la Corte d'appello abbia motivato la penale responsabilità dell'imputato, da una parte, limitandosi a fare richiamo a massime giurisprudenziali; dall'altra parte, omettendo di procedere ad una adeguata valutazione critica degli atti processuali e degli elementi costitutivi del reato contestato, con particolare riguardo all'elemento psicologico.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 164 cod. pen., per avere la Corte distrettuale omesso di dare risposta in merito alla sollecitata applicazione del beneficio, nonostante la specifica deduzione sul punto e la sussistenza di elementi favorevoli alla concessione dell'istituto.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è parzialmente fondato, risultando per il resto inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Con il primo motivo il ricorrente propone argomenti già sottoposti al vaglio del Giudice del gravame e non si confronta con la risposta data in sentenza. Il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

2.1. Ad ogni buon conto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Collegio distrettuale non si è limitata a richiamare i principi espressi da questa Corte regolatrice, ma ha attentamente argomentato la conferma del giudizio di penale responsabilità evidenziando che, dalle convergenti deposizioni dell'ex convivente del P e del padre della stessa, risulta provato l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento da parte dell'imputato; che, sulla scorta degli esiti dell'istruttoria dibattimentale, non è dimostrata l'eccepita impossibilità del prevenuto di adempiere all'obbligo giustificata dalle difficoltà



economiche conseguenti dal licenziamento; che, in particolare, P non ha fatto fronte agli obblighi – neanche in modo parziale – durante il periodo in cui ha svolto una regolare attività lavorativa (cioè dal dicembre 2010 all'agosto 2011) né durante il periodo in cui è stato successivamente assunto con un contratto a tempo determinato (dal 5 giugno al 31 agosto 2012); che, d'altra parte, non si può escludere che il prevenuto abbia accantonato dei risparmi al fine di fare fronte al pagamento anche solo parziale degli assegni dovuti alla prole (v. pagine 2 e seguente della sentenza impugnata).

A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione ad una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici *ictu oculi* percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (*ex plurimis* Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella).

3. Coglie di contro nel segno il secondo motivo di doglianza in punto di denegata applicazione della sospensione condizionale della pena.

3.1. Ed invero, la Corte d'appello, pur dandone atto in sentenza - nella parte preliminare dedicata al sunto dei motivi di gravame -, ha poi omesso di dare una qualunque risposta in merito alla sollecitata richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, con ciò venendo meno all'obbligo di motivazione su di una questione certamente rilevante.

3.2. Né può ritenersi che la richiesta fosse all'evidenza destituita di fondamento – cioè tale da renderla *ab origine* inammissibile – là dove, dal certificato penale del P in atti, si evince che lo stesso ha riportato due condanne a pena pecuniaria (segnatamente con il decreto penale del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Foggia del 23 febbraio 2010 e del Giudice di pace di Foggia del 12 novembre 2009) ed una condanna a pena detentiva della Corte militare d'appello di Roma dell'8 giugno 2000 con applicazione della sospensione condizionale, di tal che sussisteva – almeno in astratto – la possibilità di concedere una seconda volta il beneficio a mente dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen.

4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al punto concernente l'applicabilità della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuova deliberazione sul punto.

4.1. Visto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione delle responsabilità penale e della determinazione della pena.

4.2. Il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio chiederà al giudice del rinvio la liquidazione delle spese processuali in relazione al giudizio celebrato dinanzi a questa Corte.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.


Dichiara l'irrevocabilità quanto all'affermazione delle responsabilità penale ed alla determinazione della pena.

Così deciso l'11 febbraio 2020

Il Consigliere estensore  
Alessandra Bassi

Il Presidente  
Ersilia Calvanese

Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Alessandra Bassi, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d. P.C.N. 8 marzo 2020.



IL DIRETTORE  
Dott.ssa Rosa Grati